



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 8867 del 2020, proposto dall'associazione ambientalista Cordicom FVG ODV, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Balducci Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, Via Savorgnana, n. 20;

contro

la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Croppo ed Ettore Volpe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Beatrice Croppo, in Roma, Piazza Colonna, n. 355;

nei confronti

della S.r.l. Greenman, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Borella e Stefania Piovesan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Alberto Borella, in Treviso, Viale Fratelli Cairoli, n. 15;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, n. 282/2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Friuli Venezia Giulia e della S.r.l. Greenman;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1° luglio 2021 – svoltasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del d.l. n. 44 del 2021 - il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Romano Fabio Balducci e Stefania Piovesan, che partecipano alla discussione orale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'associazione ambientalista Cordicom ha chiesto l'annullamento del decreto n. 3866 del 2019, con cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha dichiarato non assoggettabile a VIA il progetto presentato dalla S.r.l. Greenman per la realizzazione di una nuova linea (cd. "revamping per adeguamento tecnologico") nell'impianto di incenerimento di rifiuti solidi non pericolosi, sito in Comune di Mezzano, già gestito dalla medesima società.

2. A sostegno delle proprie pretese, l'associazione ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 e l'eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione.

3. Il T.a.r., con la sentenza di cui all'epigrafe, ha assorbito l'eccezione sollevata dalle parti intimare circa l'asserito difetto di legittimazione attiva in capo all'associazione ambientalista e, reputando il ricorso manifestamente infondato nel merito, lo ha respinto sulla decisiva considerazione che l'approvazione del progetto è stata specificamente ed espressamente subordinata alla prescrizione che "la nuova

linea sostituirà la precedente linea che verrà utilizzata solo come back-up nei casi di fermo programmato per manutenzione o per emergenza della nuova.”.

4. L’associazione Cordicom, nell’appellare la sentenza, ha riproposto i motivi di ricorso originario, articolandoli in senso critico avverso il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice. Più in particolare, in relazione al primo motivo, l’appellante ha lamentato la violazione dell’art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 sotto il profilo sostanziale, perché - mediante l’autorizzazione di una nuova linea che si va ad aggiungere a quella preesistente già autorizzata - si determinerebbe una parcellizzazione degli impianti, eludendo la normativa sulla sottoposizione del progetto a VIA.

In relazione al secondo motivo, invece, essa ha lamentato il travisamento dei fatti, perché – a suo dire – seppure vi sia la prova che la linea di back-up viene avviata dopo la fermata dell’impianto principale, al contrario non sarebbe dimostrata “la condizione reciproca, ossia che la linea principale sia avviata solo dopo lo spegnimento della linea di back-up”.

5. La Regione Friuli Venezia Giulia si è costituita per resistere al gravame, ribadendo la legittimità dei propri atti.

6. La S.r.l. Greenman ha chiesto anch’essa la reiezione dell’appello.

7. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, mediante il deposito di documenti, memorie integrative e memoria di replica.

8. All’udienza pubblica del 1° luglio 2021, la causa è passata in decisione.

9. La Sezione ritiene che l’appello non sia fondato e che debba, pertanto, essere respinto.

10. In tal senso, sono decisive le seguenti considerazioni.

La S.r.l. Greenman è proprietaria di un impianto di incenerimento di rifiuti solidi non pericolosi, con capacità di trattamento di 66 tonnellate al giorno, sito nella zona industriale del Comune di Manzano, autorizzato nel 1998.

Il progetto di variante (“revamping”) prevede la ristrutturazione dell’impianto per l’adeguamento tecnologico mediante la realizzazione di una nuova linea, senza

tuttavia smantellare la linea vecchia e già autorizzata.

Sia il progetto, sia l'autorizzazione qui impugnata, hanno previsto che la vecchia linea rimarrà sempre inattiva, salva sua attivazione – previo necessario spegnimento della linea principale – in caso di emergenza o di fermo programmato per manutenzione.

In particolare, il provvedimento autorizzativo ha apposto la seguente prescrizione: “la nuova linea sostituirà la precedente linea che verrà utilizzata solo come back-up nei casi di fermo programmato per manutenzione o per emergenza della nuova. Tale condizione viene prevista in una specifica condizione ambientale”.

Ciò significa che le due linee non potranno mai funzionare contemporaneamente.

Per tale ragione, la giurisprudenza richiamata dalla parte ricorrente (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 4136/2006) non si attaglia al caso di specie, perché la stessa riguarda un caso pratico in cui si discuteva di un impianto composto da più linee di trattamento ed avente capacità di trattamento giornaliero di rifiuti superiore a 100 tonnellate al giorno, ancorché il privato proponente dichiarasse che avrebbe sfruttato la capacità impiantistica sotto la soglia autorizzata.

Nel caso di specie, invece, sulla base dei documenti versati al giudizio, è stato escluso sia che le due linee possano funzionare in contemporanea, sia che possano rilevare ipotetiche assunzioni di responsabilità da parte del gestore dell'impianto a farlo funzionare in maniera sottodimensionata rispetto a ciò che è stato autorizzato, essendo l'autorizzato effettivamente inferiore al limite delle 100 tonnellate al giorno.

Nella documentazione integrativa al progetto si legge anche che “*la modifica proposta prevede la realizzazione di una nuova linea all'interno del medesimo impianto di produzione mediante recupero energetico dai rifiuti non pericolosi in sostituzione operativa alla linea esistente, che non sarà smantellata ma rimarrà nella disponibilità del proponente quale scorta installata da attivarsi*

esclusivamente in alternativa, nelle fasi di emergenza o di fermata programmata per manutenzione”.

Le Sezione ritiene che questa precisazione, in uno con la specifica prescrizione operativa imposta dall'Amministrazione, valga a fugare ogni dubbio e che non ci si trovi di fronte ad un caso (vietato) di parcellizzazione dell'impianto attraverso la autorizzazione di singole parti di esse.

Il fenomeno della parcellizzazione, infatti, si verifica tipicamente quando il privato, allo scopo di eludere la normativa sulla VIA, cerca di ottenere autorizzazioni di più impianti o di più parti degli stessi senza oltrepassare formalmente i requisiti previsti dalla normativa, ma – nella sostanza – elusive dello scopo della normativa medesima perché i più impianti o le più parti di essi sono destinate a funzionare contemporaneamente o per il medesimo fine produttivo.

Inoltre, la Sezione ritiene che gli atti dell'Amministrazione non siano viziati per i dedotti profili di illogicità o irragionevolezza, perché la previsione concernente la possibile riattivazione della vecchia linea produttiva è stata adottata allo scopo precipuo e del tutto meritevole di interesse di evitare fermi tecnici all'impianto principale, nel caso in cui si rendesse necessario compiere attività manutentiva o affrontare emergenze improvvise e non prevedibili.

Ciò – chiaramente e ragionevolmente – mira a perseguire indubbiamente l'interesse pubblico generale al corretto e sollecito smaltimento dei rifiuti.

Parimenti infondata è la doglianza con cui l'appellante si lamenta che la società contro-interessata non avrebbe dimostrato in quale modo la vecchia linea, qualora riattivata, sarebbe di poi nuovamente spenta.

La doglianza si appalesa generica, in quanto è proprio in ciò che consiste il progetto e la relativa autorizzazione.

Semmai, la questione si sposta sul piano del rispetto e dell'osservanza delle prescrizioni imposte, come avviene in tutti i casi di autorizzazione subordinata a prescrizione, e graverà sull'Amministrazione il compito, corrispondente alla funzione istituzionale esercitata, di vigilare e di verificare il corretto andamento

dell'attività del privato.

11. In definitiva, l'appello va respinto.

12. Le spese del grado di appello sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014 e s.m.i.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 8867/2020, come in epigrafe proposto, respinge l'appello e condanna la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidandole in favore di ciascuna parte costituita nella misura di euro 2.500,00 (e così per complessivi euro 5.000,00), il tutto oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2021 -- svoltasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del d.l. n. 44 del 2021 - con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Michele Pizzi, Consigliere

L'ESTENSORE
Daniela Di Carlo

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO

